# Løadeguamento dello Statuto e di alcune pratiche operative dello Ufficio del Revisore Generale alla luce del principio della sua indipendenza

#### Premessa

Con riferimento alle attività di revisione, le migliori prassi riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione si identificano negli ISSAI ó International Standards of Supreme Audit Institutions, principi emanati dalløINTOSAI - International Organisation of Supreme Audit Institutions, a cui la Santa Sede ha aderito sin dal 1986. LøAssemblea Generale delløONU nella risoluzione 66/209 del 22 dicembre 2011 ha raccomandato løapplicazione di questi principi fondamentali.

Questi principi sono correntemente applicati da enti che svolgono gli stessi compiti della Ufficio del Revisore Generale di revisione contabile del bilancio dello Stato, quali il National Audit Office in UK, la Australian National Audit Office in Australia, ecc. Si tratta quindi di prassi di revisione di natura che si potrebbero definire ouniversalio.

I principi ISSAI, oltre a prevedere specifiche norme di comportamento per lo svolgimento delle varie tipologie di revisione (financial audit, compliance audit, performance audit), indicano dei principi di carattere generale a cui il revisore pubblico deve attenersi.

### Il tema dellaindipendenza

LøISSAI 1 ó õThe Lima Declarationö, emesso originariamente nel 1977 e rivisto nel 1998, è il documento iniziale e tratta i principi fondamentali che regolano le Supreme Audit Institutions (õSAIö), (ovvero Auditor General, Corte dei Conti): løindipendenza, i rapporti con parlamento, governo ed amministrazione, i poteri delle SAI, le metodologie di lavoro e il personale di audit, le modalità di reporting.

Il tema dellaindipendenza è trattato anche da uno specifico ulteriore documento, la SSAI 10 ó o Mexico Declaration on SAI Independence del 2007.

Questi due documenti trattano le caratteristiche strutturali ed organizzative, in tema di indipendenza, che deve avere løorgano pubblico di revisione, mentre da un punto di vista individuale, ossia del comportamento richiesto al singolo revisore, il tema delløindipendenza viene trattato dalløISSAI 30 ó Code of Ethics, dalløISSAI 200 Fundamental Principles of Financial Auditing e dalløISSAI 1200 - Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing.

#### La Lima Declaration

Il secondo capitolo della Lima Declaration tratta in maniera specifica della indipendenza. Esso afferma che le SAI possono assolvere ai propri compiti, in maniera obiettiva ed efficace, solo se esse sono indipendenti dalle entità revisionate e sono protette dalle influenze esterne.

Ancorché le istituzioni statali non possono essere indipendenti in forma assoluta in quanto fanno parte del corpo stesso dello stato, le SAI devono avere loindipendenza **funzionale ed organizzativa** necessarie per assolvere ai propri compiti.

La istituzione delle SAI e il loro necessario grado di indipendenza deve essere previsto dalla legge fondamentale dello Stato, mentre i dettagli possono essere indicati nella legislazione ordinaria. In particolare, dovrà essere garantita una adeguata protezione legale da ogni interferenza rispetto alla indipendenza della SAI ed ai loro compiti.

Løndipendenza delle SAI è inseparabilmente legata alløndipendenza dei suoi componenti, che deve essere garantita dalla Costituzione. In particolare, le procedure per la rimozione dalløufficio devono essere previste costituzionalmente e non possono ledere løndipendenza dei componenti delle SAI.

La carriera professionale del personale delle SAI non deve essere né influenzato né deve dipendere dalle organizzazioni revisionate dalle stesse SAI.

Le SAI devono essere dotate di risorse finanziarie necessarie per l\u00e3espletamento dei propri compiti. Se necessario, le SAI devono avere titolo a richiedere direttamente le risorse finanziarie necessarie all\u00e3organo responsabile delle finanze statali. Le SAI devono avere titolo ad usare le risorse finanziarie a loro attribuite, mediante un autonomo capitolo di spesa, come ritenuto da loro opportuno.

# La Mexico Declaration on Independence

La Mexico Declaration on Independence indica otto principi fondamentali, che derivano dalla Lima Declaration.

- 1. l\( \phi\)esistenza di un appropriato ed effettivo quadro costituzionale / statutario / legale e di una sua reale applicazione;
- 2. løindipendenza dei responsabili della SAI, incluso la certezza temporale del proprio mandato e løimmunità legale nel normale assolvimento dei propri compiti;
- 3. un sufficientemente ampio mandato e la piena discrezionalità nell\( \text{\alpha}\) assolvimento della propria funzione;
- 4. løaccesso incondizionato alle informazioni;
- 5. il diritto / dovere di relazionare in merito al proprio lavoro;
- 6. la libertà di decidere il contenuto e il calendario delle relazioni di revisione e della loro pubblicazione e diffusione:
- 7. læsistenza di effettivi meccanismi di õfollow-upö delle raccomandazioni delle SAI;
- 8. loautonomia finanziaria, manageriale / amministrativa e la disponibilità di appropriate risorse umane, materiali e finanziarie.

# La situazione specifica delløUfficio del Revisore Generale

LøUfficio del Revisore Generale (õURGö), in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto alløart. 2§1, adotta gli ISSAI ó International Standards of Supreme Audit Institutions emanati dalløINTOSAI quali principi di riferimento per løattività di revisione degli Stati sovrani.

Døaltronde, il contesto istituzionale della Santa Sede ha delle caratteristiche sue proprie, di cui si deve tenere conto nel õleggereö gli ISSAI: la natura Divina delløistituzione, il primato Papale, il contesto statuale dello Stato della Città del Vaticano, che difetta di una costituzione che disciplini la separazione dei poteri dello Stato, la sovranità della Santa Sede. Tenendo quindi conto di tale peculiare contesto gli ISSAI sono applicabili anche alløURG.

Il quadro normativo e operativo attuale, al quale løUfficio del Revisore Generale fa riferimento, presenta alcune aree di possibile **non conformità**, rispetto a tali principi, **in particolare in tema di indipendenza**. Sono quindi necessari una serie di interventi normativi che possano mitigare significativamente le possibili conseguenze delloattuale situazione.

• In primo luogo, esiste una discrasia tra le responsabilità sancite dall'attuale contenuto dello statuto dello URG e quelle derivanti dalla recente rifocalizzazione dello incarico al Revisore esterno PricewaterhouseCoopers, essendo stato meglio chiarito che tra le funzioni dello URG è inclusa la

revisione **contabile** del bilancio consolidato della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano nonché dei bilanci dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui alløArt. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per løEconomia.

Løart. 2 dello Statuto andrebbe pertanto aggiornato inserendo un periodo nel §1 punto a) relativo alla revisione contabile di cui sopra, secondo quanto originariamente previsto dalla Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio õFidelis Dispensator et Prudensö del febbraio 2014.

Più in generale, sarebbe necessario precisare meglio nello Statuto delløURG e nel suo Regolamento (in fase di approvazione), gli ambiti di lavoro delløURG in materia di controllo interno, di esame della efficacia, efficienza ed economicità delløutilizzo delle risorse e di controllo sui rischi (cfr. Sections 21-22 Lima declaration ed ISSAI 100-200-300-400).

• Un secondo punto che merita chiarimento riguarda løArt. 3 dello Statuto delløURG, laddove recita che õIl Revisore Generale sottopone al Consiglio per løEconomia un programma di revisione annuale ed una relazione annuale sulle proprie attivitàö. Løattuale testo potrebbe far supporre un vincolo gerarchico delløURG rispetto al Consiglio delløEconomia, vincolo che lederebbe sensibilmente il principio delløindipendenza sopra citato.

Trattasi di una questione meramente lessicale, in quanto løArt. 4 dello Statuto del Consiglio delløEconomia indica che õIl Consiglio riceve ed esamina il programma annuale di revisione preparato dal Revisore Generaleö escludendo quindi un processo approvativo di tale programma.

Pertanto occorrerebbe sostituire il termine õsottoponeö con il termine õpresentaö che meglio rappresenterebbe i rapporti tra questi Organismi economici.

- Un terzo punto che dovrebbe essere regolato (o nello Statuto o, meglio, attraverso l\(\perison\)inserimento dell\(\phi\)URG nella Pastor Bonus novellando gli articoli 176-179 che riguardano la Prefettura degli Affari Economici) è quello dell\(\phi\)attivit\(\pa\) del revisore Generale durante la sede vacante. Si potrebbe immaginare che il Revisore Generale non decada, ma abbia l\(\phi\)obbligo di riferire alla Congregazione dei Cardinali o al Cardinale Camerlengo. Ci\(\pa\) al fine di garantire che non venga meno una funzione di controllo e prevedendo altres\(\pa\) che il nuovo Pontefice possa confermare o meno il Revisore Generale e i suoi aggiunti.
- Ben più complesse sono le osservazioni relative al rispetto del principio n. 8 della Mexico Declaration relativo alla autonomia finanziaria, manageriale / amministrativa della URG e la disponibilità di appropriate risorse umane, materiali e finanziarie.
  - La prima osservazione che occorre formulare è che, allo stato attuale, una parte rilevante del personale delløURG, ha un rapporto di lavoro precario e non stabilizzato. Ciò rappresenta una seria minaccia alløautonomia del Revisore Generale e dei suoi collaboratori, che potrebbero sentirsi condizionati nelløespletamento del proprio mandato in quanto la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro dipende da decisioni che devono essere prese da enti sottoposte alla revisione delløUfficio.

A questo proposito, si propone un adeguamento all\( \text{\gain} \) t. 7 \ \ 3 \ dello Statuto \ dell\( \text{\gain} \) URG, inserendo un margine ulteriore di discrezionalit\( \text{\gain} \) e di autonomia del Revisore Generale nella selezione e gestione del proprio personale, fatti salvi le prerogative della Segreteria di Stato e i principi e i contenuti del Regolamento Generale della Curia Romana in quanto applicabili.

Un secondo aspetto critico risiede nel fatto che, a seguito delløabrogazione delløArt. 17 dello Statuto della Segreteria per løEconomia, secondo quanto disposto dalla Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio õI beni temporaliö, la gestione amministrativa delløURG verrà espletata dalløAmministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.). Questa situazione potrebbe inficiare la necessaria indipendenza e riservatezza delløoperatività delløURG, come

già illustrato, a causa del fatto che informazioni confidenziali (es. consulti tecnico-legali) potrebbero essere rese disponibili alløesterno delløUfficio stesso e, in particolare, ad un ente sottoposto alle verifiche delløURG, con effetti negativi sulløesito stesso delle verifiche.

La criticità potrebbe essere ovviata da un punto di vista normativo, apportando un emendamento alloart. 8 §1 dello Statuto delloURG affinché quanto ivi previsto si applichi anche alla gestione amministrativo-contabile ed il trattamento dei relativi documenti, dati ed informazioni inerenti loUfficio del Revisore Generale. A ciò dovrebbe seguire anche un coerente riassetto procedurale.

Un altro aspetto da rilevare riguarda quanto previsto dal Principio n. 2 della Mexico Declaration che tratta della mmunità delle SAI. A questo proposito andrebbe valutato, nel contesto legislativo dello Stato della Città del Vaticano, la livello statutario, di una forma di salvaguardia nei confronti della URG e del suo personale per gli atti compiuti nella espletamento del proprio mandato.

Infine si ritiene opportuno disciplinare anche il controllo da parte di un soggetto della Santa Sede (ad esempio professionisti indipendenti) sulla regolarità del bilancio delløURG.

# La vigilanza su A.P.S.A. e la convenzione di Mérida

Trattando il tema degli interventi normativi che riguardano loURG, merita far notare che in seguito allouscita dal perimetro di controllo delloAutorità di Informazione Finanziaria (gennaio 2016), loAmministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è soggetta al controllo della Segreteria per loEconomia e delloURG. A questo fine appare necessario dotare loURG degli strumenti necessari per le opportune verifiche, specie sulle transazioni finanziarie e sulla loro corretta contabilizzazione, consentendo un accesso costante ai sistemi informatici rilevanti (es. Swift, ACG).

Inoltre la recente adesione della Santa Sede alla Convenzione di Mérida in tema di corruzione potrebbe rendere necessario alcuni ulteriori interventi legislativi che potrebbero prevedere, tra løaltro, un coinvolgimento delløURG. Si vedano a solo titolo di esempio gli art. 6 (organi di prevenzione della corruzione), art. 8 (codici di condotta dei pubblici ufficiali), art. 9 (appalti), art.13 (partecipazione della società civile), 33 (protezione delle persone che comunicano atti di corruzione), 36 (autorità anticorruzione), 51 (recupero beni). LøUfficio del Revisore Generale è ovviamente disponibile a partecipare a qualsiasi tavolo che si dovesse aprire su questo tema, stante che lo Statuto così come è oggi assegna alløURG solo una competenza di indagine amministrativa in caso di sospetta corruzione e non prevede un suo ruolo di vera Autorità anticorruzione, con compiti di prevenzione e repressione.

Si noti che la bozza di modifiche allo Statuto e di Regolamento **non disciplinano** al momento questi due aspetti, riteniamo tuttavia utile un confronto sul tema.

# Suggerimenti sul modo di procedere

Tenendo presente quanto sopra illustrato in tema di indipendenza delløURG, parallelamente alle modifiche da apportare allo Statuto e alløapprovazione del Regolamento predisposto in bozza, si propone, finché non venga identificato un soggetto terzo indipendente cui affidare la gestione amministrativo-contabile delle Autorità di controllo (AIF, URG e SpE), di procedere come segue:

- 1. Annualmente URG prepara il proprio budget secondo le regole previste e lo sottopone alla procedure SpE/CpE.
- 2. La Segreteria di Stato mette a disposizione delløURG risorse finanziarie sufficienti per far fronte al fabbisogno risultante dal budget approvato in un flusso di tesoreria mensilizzato predisposto alløuopo.

- 3. URG ha autonomia nella ricerca e selezione del personale; presenta il fascicolo alla Segreteria di Stato per løindagine atta ad accertare løimpegno religioso, morale e civile dei candidati prescelti.
- 4. URG definisce un accordo con la Segreteria per la Economia ó Sezione Amministrativa per la elaborazione degli stipendi mensili secondo regole di riservatezza, la quale sottoporrà il dettaglio mensile alla verifica della URG e successivamente trasmette la prodine di pagamento allo IOR.
- 5. Per gli acquisti di beni e servizi, ivi inclusi quelli professionali, URG seguirà le regole per gli acquisti definiti da SpE, ma contabilizza e paga tale spese in autonomia.
- 6. URG terrà la propria contabilità, trimestralmente predisporrà un confronto budget/õactualö (fino a quando non verranno superate alcune criticità evidenziate nella gestione della contabilità attualmente affidata alløA.P.S.A. e trovata una soluzione alternativa), a fine esercizio sottopone il proprio bilancio di verifica alla SpE, compilando allo stesso tempo il Reporting Package.